



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O.B. S.1.1 "V.A.S. - V.I.A. - V.INC.A. - P.A.U.R."  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pecdipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 41361 del 11.06.2024

**OGGETTO:** Ditta: ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.p.A. – “Progetto di coltivazione di gas metano “Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea” nell’ambito della concessione denominata “G.C1.AG”, installato presso la Raffineria di Gela (CL)” Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n.59 del 13/03/2013- Rif. Pratica SUAP 3/2024 – Prot. n. 8191 del 24/01/2024 -

*Parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..*

**Trasmessa a mezzo PEC:**

[amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it](mailto:amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it), [sportellounico@pec.comune.gela.cl.it](mailto:sportellounico@pec.comune.gela.cl.it), [gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com](mailto:gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com), [progetti.risanamentoambientale.sicilia.calabria@pec.enirewind.com](mailto:progetti.risanamentoambientale.sicilia.calabria@pec.enirewind.com), [carlo.montella@enirewind.com](mailto:carlo.montella@enirewind.com), [rosarinopnrr@gmail.com](mailto:rosarinopnrr@gmail.com)

Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
Settore 5 – Territorio e Ambiente

Al SUAP del Comune di Gela

Al Comune di Gela

e p.c. Eni Rewind S.p.A.

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

**Visto** l’art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente”;

**Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

**Visto** l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:  
polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:  
polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

**Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

**Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9, nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite a questo Servizio, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente;
- Vista** l’istanza di A.U.A., trasmessa dalla ditta “ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.a.”, per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Gela, pratica n. 3/2024 – Prot. n. 8191 del 24/01/2024 (prot. DRA n 5014 del 25.01.2024), avente ad oggetto “istanza di AUA relativa al progetto di coltivazione di gas metano “Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea” nell’ambito della concessione denominata “G.C1.AG” presso lo stabilimento sito nel Comune di Gela (CL), comprendente il seguente titolo abilitativo:
- a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- Vista** la nota prot. n 2542 del 12/02/2024 (acquisita al protocollo DRA n. 8919 del 12/02/2024), con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 e succ. L. 241/90 ss.mm.ii., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Vista** la nota dell’Ufficio SUAP del Comune di Gela prot. 36829 del 10/04/2024 (acquisita al protocollo DRA n. 23891 dell’11/04/2024) con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa inviata dalla società richiedente con nota 35691 del 08/04/2024;
- Vista** la precedente comunicazione di questo Assessorato prot. n. 28915 del 02/05/2024 con la quale sono state evidenziate talune situazioni che facevano ritenere la questione non di competenza di questo Ufficio;
- Vista** la nota della ENIMED prot. PCA-EM 724/24 del 21/05/2024, pervenuta a questo Assessorato in data 27/05/2024 ed assunta al Prot. n. 36515, con la quale sono stati forniti ulteriori elementi di valutazione del procedimento, non inclusi nella originaria richiesta di AUA, ed in particolare la circostanza che l’eliminazione della piattaforma offshore, della relativa condotta che avrebbe dovuto collegarla alla piattaforma esistente “Prezioso” nonché dell’ubicazione a terra degli impianti per la compressione del gas estratto in mare hanno fatto venire meno la necessità dell’acquisizione dell’AIA;
- Esaminata** la documentazione tecnica allegata all’istanza di rilascio di A.U.A. ed a quella successivamente integrata dalla quale si evince che:
- il Progetto Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea è stato autorizzato con Provvedimento di compatibilità ambientale VIA/AIA n. 149 del 27/05/2014, successivamente prorogato con Decreto n. 364 del 27/12/2019 dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE) di concerto con il Ministero dei Beni e della Attività Culturali (di seguito MiBACT) e con Decreto n. 237 del 12-05-2023 del MASE fino al 26/05/2027;
  - lo stesso prevede la realizzazione di 4 pozzi sottomarini per la produzione di gas dai giacimenti di Argo e Cassiopea che viene inviato all’impianto di trattamento e compressione onshore all’interno della Raffineria di Gela (RaGe);
  - le attività di trattamento e compressione del gas da realizzarsi nell’impianto non sono comprese tra quelle inserite nell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per cui l’esercizio dell’impianto non è da assoggettare ad AIA;
  - per l’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza sono stati installati una torcia di alta pressione, una torcia di bassa pressione, due gruppi elettrogeni di emergenza di potenza nominale rispettivamente pari a 2.000 kVA (1,6 MW) e 220 kVA (0,176 MW) e una pompa diesel a servizio del sistema di protezione antincendio per i quali è necessario che la Società acquisisca Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
  - il nuovo stabilimento non necessita di autorizzazione allo scarico in quanto lo schema progettuale prevede la raccolta e il pretrattamento di tutte le acque reflue industriali derivanti dall’esercizio degli impianti ed il successivo convogliamento delle stesse negli esistenti sistemi di trattamento già presenti all’interno dell’impianto RaGe;
  - per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, il gestore ha dichiarato che la realizzazione dell’impianto, comporta la messa in esercizio dei seguenti punti di emissione convogliate in atmosfera:  
**E1** – Generatore Diesel di Emergenza Unità (90) 480 avente potenza di 0,176 Mw alimentato a Gasolio per il quale si prevede un funzionamento in emergenza oltre a 14 ore/anno per prove di accensione e funzionamento;  
**E2** – Generatore Diesel di Emergenza Unità (90) 480 avente potenza di 1,60 Mw alimentato a Gasolio per il quale si prevede un funzionamento in emergenza oltre a 14 ore/anno per prove di accensione e funzionamento;

**E3** – Sistema sfiati di Alta pressione - Unità (70) 230 (HP) - torcia per lo scarico in atmosfera in condizioni di emergenza a cui sono convogliati tutti gli sfiati con pressione di progetto superiore a 10 barg – altezza di emissione 56 m;

**E4** – Sistema sfiati di Bassa pressione - Unità (70) 230 (HP) - torcia per lo scarico in atmosfera in condizioni di emergenza a cui sono convogliati tutti gli sfiati con pressione di progetto inferiore o uguale a 10 barg – altezza di emissione 56 m;

**E5** – Pompa Diesel Sistema antincendio - Unità (70) 730 con funzionamento in emergenza;

**Considerato** che per le torce di emergenza e la pompa diesel del sistema antincendio rientrano tra gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mentre i gruppi elettrogeni rientrano fra quelli di cui all'art. 273-bis comma 16 del medesimo D.Lgs. che possono essere esentati dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta;

**Preso atto** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 55 del 07/02/2018 ha escluso dalla procedura di VIA i lavori relativi alla realizzazione degli "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo – campi gas Argo e Cassiopea";

**Vista** la consulenza tecnico-ingegneristica resa dal professionista/esperto PNRR Ing. Rosarino Intrieri prot. DRA n. 41249 del 11/06/2024;

**Ritenuto** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 all'attività di "coltivazione gas metano";

**Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);

**Fatte salve** le competenze del Comune di Gela (CL) sulla conformità dello stabilimento al DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e le eventuali prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del RD 1265/1934 e ss.mm.ii. da rendersi ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Fatto salvo** il rispetto delle condizioni impartite con D.M. n. 55 del 07/02/2018;

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Per quanto sopra esposto,

questo Ufficio, per quanto ritenuto, visto, e considerato, esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le attività previste nel "Progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea" nell'ambito della concessione denominata "G.C1.AG", installato presso la Raffineria di Gela (CL)" – proponente ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.a. - nel rispetto dei valori limite di emissione (VLE) e delle prescrizioni di seguito riportate.

### Valori Limite di Emissione

P.E.	Provenienza	Portata massima (Kg/h)	Potenza MW	Inquinante	VLE D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Sistema abbattimento	Frequenza Auto-controlli
E1	Gruppo elettrogeno (*)	-	0,176	CO	240	Nessuno	Semestrale
				NO <sub>2</sub>	750		
				Polveri	20		
E2	Gruppo elettrogeno (*)	-	1,60	CO	240	Nessuno	Semestrale
				NO <sub>2</sub>	750		
				Polveri	20		
E3	Torcia di emergenza Alta Pressione	310.000		Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..			
E4	Torcia di emergenza Bassa Pressione	55.000		Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..			
E5	Pompa Diesel Sistema antincendio		0,035	Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..			

(\*) punti di emissione rientranti fra quelli di cui al comma 16 dell'art. 273-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (se non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni) i quali possono essere esentati dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta.

### Prescrizioni

#### *Emissioni convogliate*

1. I Valori Limite di Emissione (VLE) sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti nei

quali il gestore deve comunque adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera.

2. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste all'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta e all'allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione ad all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, corrisponde con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere stabilita oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
4. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

#### *Torcedi stabilimento ed emissioni in deroga*

5. La combustione in torcia potrà avvenire esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie. E' fatto divieto di utilizzo della torcia nella gestione ordinaria dell'impianto.
6. Il Gestore dovrà garantire la piena efficienza (efficienza minima di combustione del 99% espressa come  $CO_2/(CO_2+CO)$ ) ed operatività in ogni condizione di funzionamento delle torce e dovrà altresì assicurare l'ottimizzazione dell'altezza e della pressione delle stesse, dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di beccucci dei bruciatori ecc. - al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in eccesso.
7. Il gestore dovrà effettuare il monitoraggio continuo dei gas destinati alla combustione in torcia, misurazioni della portata dei gas, la composizione stimata/misurata del gas di torcia, la quantità misurata/stimata del gas di torcia e la durata dell'operazione.
8. Il gestore dovrà tenere un registro dove vengono trascritte le ore di funzionamento della torcia, il numero e le motivazioni alla base dell'evento al fine di prevenire future operazioni di questo tipo e relazionare gli Enti di Controllo annualmente sugli eventi che hanno portato all'accensione della torcia di emergenza e sulla quantità di gas destinato alla combustione.
9. Il gestore dovrà comunicare annualmente le ore di funzionamento della pompa diesel del sistema antincendio di emergenza e le ragioni che hanno richiesto l'accensione del suddetto apparato.

#### *Monitoraggi e Controlli*

10. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
11. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui

alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;

12. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
13. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
14. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
15. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
16. Il Gestore è tenuto alla registrazione delle ore di effettivo funzionamento dei gruppi elettrogeni, anche ai fini delle esenzioni previste dal comma 16 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed alla comunicazione dei dati, entro il 1° marzo di ciascun anno, all'Autorità competente;
17. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
18. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
19. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli organi di Controllo e Vigilanza.
20. Il Gestore dovrà tenere a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Sono fatti salvi, pareri, valutazioni, nulla osta ecc. di altri soggetti competenti. Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio.

Il Dirigente del Servizio 1  
Antonio Patella